

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3587/91 DEL CONSIGLIO

del 3 dicembre 1991

che proroga nel 1992 l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3831/90 (CEE) n. 3832/90 (CEE) n. 3833/90 e (CEE) n. 3835/90 recanti applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che, in conformità dell'offerta presentata nel quadro della conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), la Comunità economica europea ha aperto, dal 1971, preferenze tariffarie generalizzate per prodotti industriali finiti e semilavorati, per prodotti tessili e per taluni prodotti agricoli, originari di paesi in via di sviluppo; che il periodo iniziale di dieci anni di applicazione del sistema di tali preferenze è scaduto il 31 dicembre 1980;

considerando che nel corso della nona sessione del comitato speciale delle preferenze dell'UNCTAD è stato riconosciuto il ruolo positivo svolto dal sistema nel miglioramento dell'accesso dei paesi in via di sviluppo ai mercati dei paesi che concedono preferenze; che, in questa stessa sede, è stato convenuto che gli obiettivi del sistema generalizzato di preferenze non sarebbero stati pienamente conseguiti entro la fine del 1980 e che occorre dunque prorogarne la durata oltre il periodo iniziale poiché una revisione globale di detto sistema era iniziata nel 1990;

considerando che l'esame della revisione del sistema si è protratto nel 1991 e che lo stato di avanzamento dei lavori non consente di prevedere l'applicazione di uno schema basato su nuovi orientamenti a decorrere dal 1° gennaio

1992; che si prevede tuttavia che tale revisione abbia luogo nel 1992;

considerando che, in attesa dei risultati di tale revisione, è opportuno prorogare a titolo temporaneo nel 1992 lo schema di preferenze generalizzate del 1991;

considerando che il meccanismo previsto all'articolo 5, paragrafi 3, 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 3832/90 dà origine a difficoltà tecniche tali da renderne opportuna la modifica;

considerando che, visti gli impegni assunti dalla Mongolia, conviene includere questo paese nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3832/90;

considerando che gli importi preferenziali per i prodotti industriali sono stati aggiornati ai fini del perfezionamento del sistema nella sua totalità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatti salvi gli articoli seguenti, le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3831/90 ⁽³⁾, (CEE) n. 3832/90 ⁽⁴⁾, (CEE) n. 3833/90 ⁽⁵⁾ e (CEE) n. 3835/90 ⁽⁶⁾ recanti applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo sono applicabili, con le opportune modifiche, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1992.

I riferimenti a date precise nel 1990, 1991 e 1992 fatti nei regolamenti di cui al primo comma devono essere letti come riferimenti a date del 1991, 1992 e 1993.

⁽¹⁾ GU n. C 280 del 28. 10. 1991.

⁽²⁾ Parere espresso il 30 ottobre 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

⁽⁵⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 86.

⁽⁶⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 126.

Articolo 2

Gli importi preferenziali espressi in ecu per i prodotti indicati nel regolamento (CEE) n. 3831/90 sono aumentati del 5 %.

La base di riferimento quale risulta all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3831/90 per i prodotti contemplati da detto articolo è aumentata di nuovo del 5 %.

Articolo 3

Il testo dell'articolo 5, paragrafi 3, 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 3832/90 è sostituito dal testo seguente :

« Entro un termine fissato dalla Commissione a decorrere dalla data prevista al paragrafo 2, gli Stati membri devono riversare nella riserva la totalità dei quantitativi

che, a questa data, non siano stati utilizzati come previsto all'articolo 14, paragrafo 1. »

Articolo 4

All'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3832/90 si aggiunge l'indicazione « Mongolia ».

Articolo 5

Le modifiche di natura tecnica degli allegati dei regolamenti (CEE) n. 3831/90, n. (CEE) n. 3832/90 e (CEE) n. 3833/90 sono riportate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. de VRIES

ALLEGATO

I. Modifiche degli allegati del regolamento (CEE) n. 3831/90

Allegato I, colonna (2), numero d'ordine 10.0117:

anziché: « 2903 51 00 »,

leggasi: « 2903 51 ».

Allegato I, colonna (2), numero d'ordine 10.0950:

anziché: « 8211 91 90 »,

leggasi: « 8211 91 30
8211 91 80 ».

Allegato I, colonna (2), numero d'ordine 10.1052:

sopprimere « 8528 10 11
8528 10 19
8528 10 30 ».

Allegato I, colonna (2), numero d'ordine 10.1060:

anziché: « 8529 90 99 »,

leggasi: « 8529 90 70
8529 90 98 ».

Allegato II, parte 2, prima colonna della lista relativa alla Corea del Sud:

anziché: « 8215 10 10 »,

leggasi: « 8215 10 30 ».

Allegato II, parte 3, prima colonna:

anziché: « ex 2903 19 00 »,

leggasi: « ex 2903 19 90 »;

anziché: « 2924 29 90 »,

leggasi: « 2924 29 50
2924 29 80 ».

Allegato II, parte 3, prima colonna:

anziché: « 8473 10 00 »,

leggasi: « 8473 10 »;

anziché: « 8473 29 00 »,

leggasi: « 8473 29 »;

anziché: « 8473 30 00 »,

leggasi: « 8473 30 »;

anziché: « 8473 40 00 »,

leggasi: « 8473 40 ».

Allegato II, parte 3, prima colonna:

anziché: « 8507 10 91
8507 10 99 »,

leggasi: « 8507 10 31
8507 10 39
8507 10 81
8507 10 89 »;

anziché: « 8507 20 99 »,

leggasi: « 8507 20 31
8507 20 39
8507 20 81
8507 20 89 ».

II. Modifiche degli allegati del regolamento (CEE) n. 3832/90

Allegato I, colonna (3), numero d'ordine 40.0060 :

anziché: • 6204 62 35 » ,

leggasi: • 6204 62 39 » ;

anziché: • 6204 63 19

6204 69 19 » ,

leggasi: • 6204 63 18

6204 69 18 » ;

sotto « 6204 69 18 » , inserire « 6211 32 42

6211 33 42

6211 42 42

6211 43 42 » .

Allegato I, colonna (4) numero d'ordine 40.0060 :

anziché: • Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti per uomo e per ragazzo ; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali » ,

leggasi: • Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti per uomo e per ragazzo ; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali ;

parti inferiori di tute sportive (trainings) con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali » .

Allegato I, colonna (3) numero d'ordine 40.0160 :

anziché: • 6203 22 90

6203 23 90

6203 29 19 » ,

leggasi: • 6203 22 80

6203 23 80

6203 29 18 » ;

sotto « 6203 29 18 » , inserire « 6211 32 31

6211 33 31 » .

Allegato I, colonna (4) numero d'ordine 40.0160 :

anziché: • Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci » ,

leggasi: • Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci ;

tute sportive (trainings) con fodera, la parte esterna delle quali è realizzata in una sola e stessa stoffa, per uomo e per ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali » .

Allegato I, colonna (3) numero d'ordine 40.0210 :

sotto « 6202 93 00 » , inserire « 6211 32 41

6211 33 41

6211 42 41

6211 43 41 » .

Allegato I, colonna (4) numero d'ordine 40.0210 :

anziché: • Eskimo ; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali » ,

leggasi: • Eskimo ; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali ;

parti superiori di tute sportive (trainings) con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 29, di cotone, fibre sintetiche o artificiali » .

Allegato I, colonna (3) numero d'ordine 40.0290 :

anziché: • 6204 22 90

6204 23 90

6204 29 19 » ,

leggasi: • 6204 22 80

6204 23 80

6204 29 18 » ;

sotto « 6204 29 18 » , inserire « 6211 42 31

6211 43 31 » .

Allegato I, colonna (4) numero d'ordine 40.0290 :

anziché: « Abiti a giacca, completi e insieme, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci »,

leggasi: « Abiti a giacca, completi e insieme, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci ;

tute sportive (trainings) con fodera, la parte esterna delle quali è realizzata in una sola ed unica stoffa, per donna o per ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali ».

III. Modifiche degli allegati del regolamento (CEE) n. 3833/90

Allegato I, colonna (3) numero d'ordine 50.0015 :

anziché: « Conserve di ananassi, in fette, in semifette o spirali »,

leggasi: « Ananassi, preparati o conservati, in fette, in semifette o spirali ».

Allegato I, colonna (3) numero d'ordine 50.0025 :

anziché: « Conserve di ananassi non in fette, semifette o spirali »,

leggasi: « Ananassi, preparati o conservati, non in fette, semifette o spirali ».

Allegato II, colonne (2) e (3) numero d'ordine 52.2170 :

anziché: « 1518 00 10 Linossina »,

leggasi: « 1518 00 10 Linossina

ex 1518 00 90 Miscugli non alimentari di grassi o di oli animali o di grassi o di oli animali e vegetali e loro frazioni ».

Allegato II, colonne (2) e (3) numero d'ordine 52.2210 :

sopprimere « 1519 20 00 Oli acidi di raffinazione »

Allegato II, colonna (2) numero d'ordine 52.2220 :

anziché: « 1519 30 00 »,

leggasi: « 1519 20 00 ».

Allegato II, colonna (2) numero d'ordine 52.3680 :

anziché: « 2201 10 00 »,

leggasi: « 2201 10 ».